

Nel procedimento di formazione dei contratti della pubblica amministrazione l'attuale tendenza (sculpita dall'art. 11 del Codice dei contratti pubblici) è quella di separare l'aggiudicazione della procedura dalla stipulazione del contratto. Oggi prevale l'opinione che, anche laddove il procedimento segue modelli che ancora ammettono la contestualità dei due atti, sia facoltà della P.A. tenerli distinti, come è avvenuto nel presente caso. In particolare, se è vero che l'art. 16 comma 4 del regio decreto 2440/1923 (legge di contabilità di Stato) prevede che in caso di asta pubblica o di licitazione privata "il verbale di aggiudicazione equivale, ad ogni effetto di legge, a contratto", la prassi, sia amministrativa che giurisprudenziale, ha superato questo principio, riconoscendo alla norma natura derogabile, facendo leva sull'art. 89 del regio decreto 827/1924 (regolamento di contabilità di Stato), secondo cui va inviato agli interessati, prima dell'aggiudicazione, uno schema negoziale contenente condizioni generali e speciali, non escluse quelle relative al quando dell'insorgere del vincolo, che dunque può essere diacronicamente posticipato rispetto all'aggiudicazione.